



Prot. 408/VII/1 del 12/06/2019

**PROCEDURA SELETTIVA INDETTA CON BANDO N. 1/2019,
N. PROT. 128/VII/1 DEL 26 FEBBRAIO 2019, AI FINI DELLA SELEZIONE
DI N. 1 SOGGETTO IDONEO ALLO SVOLGIMENTO, IN ORDINE
ALL'APPRENDIMENTO DELLA LINGUA NORVEGESE DA PARTE DELL'UTENZA
STUDENTESCA, DI ATTIVITÀ DI LETTORATO DI LINGUA MADRE
PERIODO 01 MARZO 2019–31 OTTOBRE 2019**

IL DIRETTORE DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO (CLA)

VISTA la Legge 8 agosto 1990, n. 241;

VISTO lo Statuto dell'Università "La Sapienza" emanato con decreto rettorale n. 3689 del 29 ottobre 2012, prot. n. 0068595, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 261 del 08 novembre 2012 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 982 del 30.03.2015;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, c.d. Testo Unico del Pubblico e, in particolare, con riferimento agli incarichi di lavoro autonomo il relativo art. 7, sesto comma;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, segnatamente, l'articolo 18, primo comma, lettere b) e c) della stessa legge;

VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni emanato con D.R. n. 1539 del 12 giugno 2018;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante norme in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. Legge di Stabilità per l'anno 2017) e, segnatamente l'art. 1, comma 303 dello stesso testo normativo per effetto del quale, a decorrere dal 01 gennaio 2017, gli atti di cui all'art. 7, sesto comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 aventi ad oggetto l'attribuzione di contratti di lavoro autonomo da parte delle Università non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;

VISTA la circolare n. 3/2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto "indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato";

VISTA la D.D. n. 2590 del 10 luglio 2018 e, in particolare, l'art. 2 della stessa che prevede l'attribuzione al Centro Linguistico di Ateneo (CLA) della gestione amministrativa e stipula dei contratti aventi ad oggetto lo svolgimento di attività di lettore;

VISTA la delibera del Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali (SEAI) del 12 aprile 2018 con cui la stessa struttura dipartimentale ha approvato la relativa programmazione didattica relativa all'anno accademico 2018/2019;

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Centro Linguistico di Ateneo

Edificio Marco Polo - Circonvallazione Tiburtina 4, 00185 Roma

T (+39) 06 8837 8104 (int. 37504)

P. IVA 02133771002

Cod. Fisc. 80209930587

e-mail: segreteriacla@uniroma1.it



VISTA la richiesta a firma del Direttore dello stesso Dipartimento e del Presidente del Corso di Studi pervenuta a mezzo posta elettronica istituzionale ordinaria in data 18 luglio 2018 avente ad oggetto l'assegnazione alla medesima struttura, per le proprie esigenze, di n. 1 lettore di lingua madre con riferimento all'apprendimento, da parte dell'utenza studentesca, della lingua norvegese;

VISTE la delibera conseguentemente assunta in data 27 agosto 2018 dal Consiglio direttivo del Centro Linguistico di Ateneo (CLA) ai fini dell'indizione di una procedura selettiva avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di cui in epigrafe e in esecuzione della quale è stato pubblicato il bando n. 13/2018, n. prot. 388/VII/1 del 10 settembre 2018;

VISTO l'esito negativo della selezione indetta con il bando n. 13/2018, n. prot. 388/VII/1 del 10 settembre 2018;

VISTA l'ulteriore delibera al riguardo assunta, atteso tale esito negativo, dal CLA in data 26.09.2018 in esecuzione della quale è stato pubblicato il bando n. 20/2018, n. prot. 513/VII/1 del 29 ottobre 2018;

VISTO l'esito negativo anche della selezione indetta con il bando n. 20/2018, n. prot. 513/VII/1 del 29 ottobre 2018;

VISTO l'ulteriore bando n. 1/2019, n. prot. 128/VII/1 del 26 febbraio 2019, indetto con analogo oggetto e con riferimento alle esigenze di svolgimento di un'attività di lettorato per l'assistenza nell'apprendimento della lingua norvegese nel periodo 01 marzo 2019 – 31 ottobre 2019;

VISTO il decreto di esclusione adottato in data 19 aprile 2019, n. prot. 200/IV/1, nell'ambito di tale ultima procedura nei confronti della candidata dott.ssa Pernille THULL per *“difetto di ammissibilità della domanda di partecipazione ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b) e c) della legge 240/2010 come interpretato dagli atti citati in premessa”* e per le motivazioni ivi espresse e, in particolare, in considerazione della sussistenza di un rapporto di convivenza *more uxorio* della stessa con un docente afferente al Dipartimento che ha formulato la proposta di attivazione della procedura di cui trattasi;

VISTO il decreto di approvazione degli atti della procedura selettiva indetta con bando n. 1/2019, n. prot. 128/VII/1 del 26 febbraio 2019, nonché tutti gli atti della stessa e preso atto del suo esito negativo;

VISTA l'istanza presentata in data 19 aprile 2019 dalla Dott.ssa Pernille THULL con cui la stessa ha richiesto l'adozione, in autotutela, per le ragioni ivi esposte di un provvedimento (richiamando, al riguardo, gli istituti dell'annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21 *nonies* della legge 08 agosto 1990, n. 241 e della revoca ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della stessa legge) volto a far venir meno gli effetti del suddetto decreto di esclusione della medesima dalla procedura di cui trattasi nonché gli effetti del provvedimento finale di approvazione atti e, altresì, la *“sostituzione degli stessi – provvedimenti - con un provvedimento che individui la sottoscritta come unico soggetto idoneo allo svolgimento dell'attività in parola”*;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale 09 aprile 2019, n. 78 pubblicata nella G.U. 17 aprile 2019, n. 16;

PRESO ATTO che nella stessa decisione, come anche rilevato dal MIUR nella nota n. prot. Università 37932 del 24.04.2019 inviata a tutti gli Atenei, la Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lett. b), ultimo periodo della legge 30 dicembre 2010, n. 240 in riferimento agli artt. 3 e 97 del Costituzione, nella parte in cui non



prevede – tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti volti all'individuazione del personale docente universitario – il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'Ateneo, si è espressa escludendo l'illegittimità costituzionale della citata norma;

RILEVATO, in particolare, per quanto interessa nell'ambito del procedimento avviato a seguito dell'istanza di adozione di provvedimenti in autotutela presentata dalla dott.ssa THULL, che la Corte Costituzionale in tale sentenza, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, lett. b), ultimo periodo, nella parte in cui non contiene nel relativo testo anche il riferimento ai rapporti di coniugio ha osservato come in tale dettato normativo *“che pur ha introdotto procedure selettive, non solo nazionali, ma anche in locali, volte a meglio tutelare l'imparzialità della selezione, le previste situazioni di rigida incandidabilità sono espressione di un bilanciamento fra il diritto di ogni cittadino a partecipare ai concorsi universitari e le ragioni dell'imparzialità”* e che il fatto che *“esso non includa il coniugio come motivo di incandidabilità degli aspiranti alla chiamata non può ritenersi irragionevole”* posto che, osserva ancora la Corte, il coniugio *“pone a fronte dell'imparzialità non soltanto il diritto a partecipare ai concorsi, ma anche le molteplici ragioni dell'unità familiare, esse stesse costituzionalmente tutelate”*,

OSSERVATO che nell'ordinamento giuridico italiano viene ad essere attribuito rilievo, ai fini della relativa tutela, anche all'istituto della famiglia di fatto (cui danno luogo i rapporti di convivenza *more uxorio*) e che tale rilevanza, dopo aver costituito oggetto di pronunce in sede giurisprudenziale, ha ottenuto, peraltro, riconoscimento anche in sede normativa primaria mediante l'adozione della legge 20 maggio 2016, n. 76,

OSSERVATO, inoltre, che il medesimo rilievo viene ad essere riconosciuto alla famiglia di fatto e, quindi, al vincolo di natura familiare che si determina a seguito di rapporti di convivenza *more uxorio* pure nell'ambito del diritto comunitario (cfr. Corte Europea dei diritti dell'Uomo, sentenza 27 ottobre 1994, caso Kroon) e da parte di fonti sovranazionali (Convenzione europea dei diritti dell'uomo all'art. 8, par. 1 e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea laddove, segnatamente, sanciscono il principio di libertà individuale nella scelta del modello familiare) rispetto alle quali gli ordinamenti degli stati nazionali - aderenti all'UE - non devono porsi in contrasto;

RILEVATO, ancora, come, di recente, anche il giudice amministrativo (T.A.R. Calabria, sede di Reggio Calabria, sentenza 10 maggio 2019, n. 321) ha ritenuto riguardo al tema *“se il citato diritto all'unità della famiglia ... possa essere invocato solamente dai coniugi e dai soggetti uniti civilmente ovvero se non debba ritenersi esteso anche ai conviventi di fatto”* che *“solo questa ultima interpretazione conforme ai principi costituzionali”*;

RITENUTO, pertanto, che i rilievi effettuati dalla Corte Costituzionale nella suddetta sentenza con riguardo al rapporto di coniugio possa estendersi, per identità di *ratio*, anche al vincolo familiare derivante dalla convivenza *more uxorio* pure in considerazione del fatto che, come osservato nella stessa decisione della Consulta, eventuali previsioni limitative della libertà di partecipazione alle procedure concorsuali non possono costituire oggetto di interpretazioni estensive atteso la loro deroga al principio del *favor participationis* nell'ambito delle stesse e devono trovare applicazione con riferimento alle sole specifiche ipotesi previste dalle disposizioni di legge che le prevedono al pari di quanto avviene, più in generale, ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, per le norme che introducono eccezioni alle regole generali;

VISTO l'art. 21 *quinquies* della legge 08 agosto 1990, n. 241;



RITENUTI sussistenti i presupposti ed elementi previsti dalla medesima disposizione normativa ai fini dell'adozione di un provvedimento di revoca del – già – richiamato decreto di esclusione della dott.ssa Pernille THULL dalla partecipazione alla procedura selettiva indetta con il bando n. 1/2019, n. prot. 128/VII/1 del 26 febbraio 2019, in particolare, per effetto del sopravvenuto elemento costituito dall'interpretazione (costituzionalmente orientata) dell'art. 18, primo comma, lett. b, ultimo periodo dettata dalla sentenza della Corte Costituzionale 09 aprile 2019, n. 78 così come richiamata anche dalla nota del MIUR n. prot. Università 37932 del 24.04.2019 e, di conseguenza, altresì, della revoca del decreto di approvazione degli atti della procedura nell'ambito della quale tale decreto di esclusione è stato adottato;

CONSIDERATA, peraltro, ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della legge 08 agosto 1990, n. 241 la persistenza dell'interesse pubblico al reclutamento di n. 1 lettore con riferimento all'apprendimento, da parte dell'utenza studentesca, della lingua norvegese alla luce degli esiti negativi delle procedure al riguardo precedentemente indette;

RITENUTI, per converso, insussistenti i presupposti per l'adozione di un provvedimento di annullamento d'ufficio *ex art. 21 nonies* della legge 08 agosto 1990, n. 241 dello stesso decreto di esclusione – legittimamente – adottato alla luce e allo stato del quadro giurisprudenziale previgente e antecedente alle suddette sopravvenienze;

RITENUTI, altresì, insussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di autotutela formulata dalla dott.ssa Pernille THULL laddove nella stessa si richiede la “sostituzione (dei provvedimenti di esclusione e approvazione atti) con un provvedimento che individui la sottoscritta come unico soggetto idoneo allo svolgimento dell'attività in parola” posto che, per effetto del revocando decreto di esclusione, nell'ambito della procedura indetta con il bando n. 1/2019 la candidatura della medesima istante non ha costituito oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice all'uopo nominata con Decreto del Direttore del CLA n. prot. n. 129/VII/1 del 26 febbraio 2019, per cui a tale valutazione dovrà procedersi in conseguenza della revoca del provvedimento di esclusione di tale candidata dalla partecipazione alla procedura;

RITENUTO, dunque, di poter accogliere solo parzialmente e nei termini di cui al presente preambolo motivazionale l'istanza di adozione di provvedimenti in autotutela presentata dalla dott.ssa THULL;

DECRETA

1. la revoca, ai sensi dell'articolo 21 *quinquies* della legge 08 agosto 1990, n. 241, del decreto di esclusione della dott.ssa Pernille THULL dalla partecipazione alla procedura selettiva indetta con bando n. 1/2019, n. prot. n. 128/VII/1 del 26 febbraio 2019;
2. la revoca, ai sensi del medesimo dettato normativo, del decreto n. prot. n. 137/VII/1 del 4 marzo 2019 con cui si è proceduto all'approvazione degli atti della stessa procedura;
3. la trasmissione alla commissione giudicatrice, nominata con Decreto del Direttore del CLA n. prot. n. 129/VII/1 del 26 febbraio 2019, degli atti della procedura di cui trattasi ai fini della valutazione della candidatura della dott.ssa Pernille THULL e dell'adozione di tutti gli atti conseguenti.

Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante la pagina trasparenza sul sito web istituzionale dell'Ateneo.

Roma, 12/06/2019

F.TO Il Direttore del CLA
Prof. Federico Masini